



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 13/18**

Lussemburgo, 20 febbraio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-441/17  
Commissione/Polonia

## **Secondo l'avvocato generale Bot, le decisioni di gestione forestale riguardanti il sito Natura 2000 Puszcza Białowieska adottate dalla Polonia violano il diritto dell'Unione**

*Dette decisioni sono necessariamente tali da portare a un deterioramento dei siti di riproduzione delle specie protette*

Nel 2007, la Commissione ha approvato, conformemente alla direttiva «habitat»<sup>1</sup>, la designazione del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska, il quale comprende in particolare i tre distretti forestali di Białowieża, di Browsk e di Hajnówka, in quanto «sito di importanza comunitaria» per via della presenza di habitat naturali e di habitat di alcune specie di animali e di uccelli la cui tutela è prioritaria. Tale sito costituisce anche una «zona di protezione speciale» degli uccelli, designata conformemente alla direttiva «uccelli»<sup>2</sup>. Tale sito Natura 2000 Puszcza Białowieska è una delle foreste naturali meglio conservate d'Europa, che si caratterizza per grandi quantità di vecchi alberi, in particolare centenari, e di legno morto.

A causa della propagazione costante del bostrico tipografo<sup>3</sup>, il Ministro polacco dell'Ambiente ha autorizzato, nel 2016, per il periodo compreso tra il 2012 e il 2021, la sostanziale triplicazione dello sfruttamento di legname nel solo distretto forestale di Białowieża nonché delle operazioni di gestione forestale attiva, quali tagli sanitari, operazioni di rimboschimento e tagli di rinnovamento, in zone nelle quali fino a quel momento era escluso qualsiasi intervento. Successivamente, nel 2017, il direttore generale dell'Ufficio forestale ha adottato, per i tre distretti forestali di Białowieża, di Browsk e di Hajnówka, la decisione n° 51 «relativa all'abbattimento degli alberi colonizzati dal bostrico tipografo e alla raccolta degli alberi che costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica e che comportano un rischio di incendio, in tutte le classi di età delle popolazioni forestali dei distretti forestali [...]». Si è quindi proceduto alla rimozione di alberi secchi e di alberi colonizzati dal bostrico tipografo in questi tre distretti forestali in una zona di circa 34 000 ettari, mentre il sito Natura 2000 Puszcza Białowieska si estende su 63 147 ettari.

La Commissione, ritenendo che le autorità polacche non si fossero assicurate che tali operazioni di gestione forestale non pregiudicassero l'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska, ha presentato, il 20 luglio 2017, un ricorso diretto a far constatare che la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza delle direttive «habitat» e «uccelli»<sup>4</sup>.

**Nella sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Yves Bot propone alla Corte di constatare che la Polonia è venuta meno ai propri obblighi derivanti da tali direttive.**

<sup>1</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).

<sup>2</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17.

<sup>3</sup> Si tratta di una specie di coleottero nocivo che colonizza principalmente gli abeti.

<sup>4</sup> Inoltre, la Commissione ha chiesto alla Corte di ingiungere alla Polonia, in attesa della sentenza della Corte sul merito, di cessare, salvo il caso di minaccia per la sicurezza pubblica, le operazioni di gestione forestale attiva, in determinati habitat e popolazioni forestali, nonché la rimozione di abeti centenari morti e l'abbattimento di alberi nell'ambito dell'aumento del volume di legname sfruttabile nel sito Puszcza Białowieska. La Commissione ha integrato tale domanda chiedendo che possa essere disposta una penalità di mora in caso di inosservanza delle ingiunzioni pronunciate. Con ordinanza del 20 novembre 2017, la Corte ha accolto tale domanda (v. comunicato stampa n. [122/17](https://curia.europa.eu/)).

L'avvocato generale premette che la direttiva «habitat» mira a far sì che gli Stati membri adottino misure di salvaguardia appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei siti che ospitano gli habitat naturali. Devono quindi essere stabilite misure di conservazione necessarie alle zone speciali di conservazione e devono essere rispettate condizioni particolari quando dev'essere adottato un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che su tale sito può avere incidenze significative.

L'avvocato generale ritiene, da un lato, che la Polonia non abbia attuato le misure necessarie alla conservazione del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska. Egli rileva, anzitutto, che tale constatazione può essere dedotta dalla tipologia stessa delle misure adottate dalle autorità polacche che hanno determinato la perdita di una parte delle popolazioni forestali. Osserva, poi, che esse non possono essere giustificate da una propagazione senza precedenti di bostrico tipografo, data la divergenza dei pareri scientifici sulla loro adeguatezza. Infine, egli osserva che tali misure sono considerate pericoli potenziali per la conservazione degli habitat e delle specie protette in un piano di gestione (Plan Zadań Ochronnych, «PZO»), adottato dalle autorità nazionali nel 2015<sup>5</sup>. A suo avviso, le misure contestate potrebbero avere la conseguenza di privare tale PZO di effetto utile o addirittura di consentire alle autorità polacche di violarne le prescrizioni. Alla luce di ciò, l'avvocato generale propone alla Corte di constatare che la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti, a tale proposito, in forza sia della direttiva «habitat» sia della direttiva «uccelli».

Dall'altro lato, dopo aver constatato che era stato altresì sostenuto che le misure in questione rappresentavano un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000 ai sensi della direttiva «habitat», l'avvocato generale ricorda che un simile piano o progetto, se è tale da pregiudicare significativamente tale sito, deve, anzitutto, essere oggetto di una valutazione appropriata delle sue incidenze sul sito protetto, per poter essere in seguito autorizzato ove non pregiudichi l'integrità di tale sito. L'avvocato generale ritiene che dal semplice esame della cronologia delle decisioni controverse e dalla coerenza dei documenti giustificativi prodotti risulti che non si è potuto procedere alla valutazione richiesta dalla direttiva «habitat», il che è sufficiente per ritenere che la Polonia sia venuta meno agli obblighi a essa incombenti, anche sotto questo profilo, in forza della direttiva «habitat».

L'avvocato generale rileva che erano state adottate decisioni diverse poco prima di quella del 2016 nel PZO del 2015 per gli alberi colonizzati dal bostrico tipografo. Egli osserva che, sebbene si debba trovare un certo equilibrio fra le misure di gestione attiva e le misure di gestione passiva volte a contrastare la propagazione di tale insetto al fine di soddisfare gli obiettivi di conservazione di cui alle direttive «habitat» e «uccelli», tale contemperamento non si riscontra però in alcun modo nelle prescrizioni della decisione n. 51 adottata nel 2017, in quanto essa consente di attuare misure di abbattimento e di rimozione di popolazioni forestali senza restrizione. Sottolinea che resta da dimostrare che la propagazione del bostrico tipografo sia stata favorita dai volumi di legname sfruttati tra il 2012 e il 2015, laddove essi, nel distretto forestale di Białowieża, sono rimasti identici a quelli degli anni precedenti. Egli constata che il giorno stesso della decisione del 2016 è stato adottato un programma di risanamento al fine di valutare, per il futuro, le misure adottate, che la valutazione del 2015 prodotta non verte sulle incidenze delle misure di gestione forestale sulla conservazione e l'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska nel suo complesso e che essa riposa sulla base di dati risalenti al 2012.

Inoltre, l'avvocato generale aggiunge che, in ogni caso, non sono stati soddisfatti neanche i requisiti della direttiva «habitat» in materia di valutazione quali interpretati dalla Corte, poiché, alla data dell'adozione delle decisioni controverse, esisteva ancora una diatriba scientifica sui metodi appropriati per contrastare la propagazione del bostrico tipografo.

---

<sup>5</sup> Il 6 novembre 2015, il Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (direttore regionale della tutela dell'ambiente di Białystok, Polonia) ha adottato un Plan Zadań Ochronnych (piano di gestione), che fissa gli obiettivi di conservazione e stabilisce le misure di conservazione relative al sito Natura 2000 Puszcza Białowieska per il territorio dei tre distretti forestali di Białowieża, di Browsk e di Hajnówka. Tale piano è un atto di diritto locale.

L'avvocato generale ritiene inoltre che sia stato violato anche il principio di precauzione, integrato nella direttiva «habitat», in quanto, al momento dell'adozione delle misure contestate, la realtà e la gravità dei rischi potenziali di pregiudizio alla conservazione e all'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska non erano del tutto individuate, valutate e, se del caso, escluse.

L'avvocato generale sottolinea, inoltre, che, poiché le autorità polacche hanno invocato motivi di sicurezza pubblica allo scopo di giustificare l'adozione e l'attuazione delle misure controverse, essi presuppongono che si sia proceduto a una valutazione delle incidenze del piano o del progetto le cui conclusioni devono essere negative e che non esistano soluzioni alternative. In tal caso, le autorità polacche dovevano valutare anche il ricorso a misure alternative o compensatorie alle misure di gestione forestale adottate e attuate. Ebbene, nessuna di tali prescrizioni è stata rispettata.

Infine, traendo le conseguenze dalle sue considerazioni sulla violazione dei requisiti relativi alla valutazione delle operazioni di gestione forestale in questione, l'avvocato generale ritiene che tali operazioni siano necessariamente tali da portare a un deterioramento dei siti di riproduzione delle specie protette viventi nel sito Natura 2000 Puszcza Białowieska.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*